

Raccomandazioni riguardanti la riscossione di emolumenti per l'accesso a documenti ufficiali

del 22 novembre 2013

*La Conferenza dei segretari generali
emana le seguenti raccomandazioni:*

Sezione 1: Disposizioni generali

1. Oggetto

Le presenti raccomandazioni disciplinano:

- a. la competenza in materia di riscossione degli emolumenti;
- b. i casi in cui è prevista la riscossione di emolumenti;
- c. i casi in cui non è prevista la riscossione di emolumenti;
- d. i casi in cui si rinuncia alla riscossione di emolumenti o se ne riscuote soltanto una parte.

2. Principio

¹L'accesso a documenti ufficiali è soggetto al versamento di un emolumento (art. 17 cpv. 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza [LTras; RS 152.3]).

²L'autorità che riceve una domanda di accesso a documenti ufficiali effettua una stima dei costi previsti. Se questi superano 100 franchi, l'autorità informa il richiedente dell'importo previsto. Se il richiedente non conferma entro 10 giorni la domanda di accesso, quest'ultima è considerata ritirata. L'autorità rammenta al richiedente le conseguenze del non rispetto del termine impartito (art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza [OTras; RS 152.31]).

³Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento (art. 17 cpv. 4 LTras).

3. Competenza

¹Gli emolumenti sono riscossi dall'autorità cui compete la presa di posizione e sono fatturati al richiedente.

²Se più unità amministrative partecipano all'elaborazione della presa di posizione, ognuna di esse stabilisce l'emolumento per il proprio dispendio e lo comunica all'unità responsabile.

³L'unità amministrativa responsabile determina l'emolumento complessivo e emette la fattura.

Sezione 2: Riscossione degli emolumenti

4. Calcolo degli emolumenti

¹La tariffa degli emolumenti per la copertura dei costi di riproduzione è fissata nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla trasparenza.

²L'emolumento per l'*esame* e la *preparazione* dei documenti ufficiali è pari a 100 franchi all'ora (allegato 1 dell'ordinanza sulla trasparenza).

5. Esame dei documenti ufficiali

¹Sono riscossi emolumenti per il tempo dedicato all'esame dei documenti ufficiali. Quest'ultimo comprende:

- a. la lettura dei documenti;
- b. la consultazione di terzi secondo l'articolo 11 LTras;
- c. la consultazione di esperti quali consulenti in materia di trasparenza, giuristi, esperti della comunicazione, specialisti dei settori interessati;
- d. l'esame giuridico.

²L'esame giuridico per il quale sono riscossi emolumenti si limita:

- a. alle eccezioni al principio della trasparenza di cui all'articolo 7 LTras;
- b. ai casi particolari di cui all'articolo 8 LTras;
- c. alle regole per rendere anonimi i documenti secondo l'articolo 9 LTras.

6. Preparazione dei documenti ufficiali

Sono riscossi emolumenti per il tempo dedicato alla preparazione dei documenti ufficiali, ossia per:

- a. annerire parti di testo e rendere anonimi i documenti;
- b. riprodurre i documenti.

7. Costi di spedizione

Sono riscossi emolumenti per coprire i costi di spedizione dei documenti ufficiali (art. 6 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm]; RS 172.041.1):

- a. al richiedente;
- b. per la consultazione di terzi secondo l'articolo 11 LTras.

Sezione 3: Nessuna riscossione di emolumenti

8. Documenti il cui trattamento richiede poco lavoro

¹Non vengono riscossi emolumenti per le domande il cui trattamento richiede poco lavoro (art. 17 cpv. 2 lett. a LTras).

²Il trattamento di una domanda richiede poco lavoro quando:

- a. i costi occasionati dalla riscossione dell'emolumento sono superiori all'importo dell'emolumento stesso (art. 15 cpv. 1, primo periodo OTras);
- b. i costi sono inferiori a 100 franchi (art. 15 cpv. 1, secondo periodo OTras);
- c. un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione e l'autorità si limita a comunicare al richiedente le referenze necessarie al suo reperimento (art. 6 cpv. 3 LTras; art. 3 cpv. 2 OTras).

9. Costi che non sono presi in considerazione

¹Non sono presi in considerazione nel calcolo degli emolumenti i costi legati alle esigenze particolari di persone disabili (art. 15 cpv. 2 OTras).

²Non sono fatturati i costi dell'esame giuridico teso a determinare se:

- a. si tratta di una domanda di accesso ai sensi della LTras;
- b. la domanda di accesso rientra nel campo d'applicazione della LTras (art. 2, 3, 4 e 23 LTras);
e
- c. il documento al quale si chiede di poter accedere è un documento ufficiale ai sensi dell'articolo 5 LTras.

³Non sono fatturati i costi per l'acquisizione e la trasmissione delle conoscenze di base riguardanti il principio della trasparenza.

10. Costi procedurali

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. il tempo necessario per cercare i documenti nel sistema di gestione degli affari;
- b. le discussioni con il richiedente;
- c. il tempo necessario per stilare la presa di posizione destinata al richiedente;
- d. la procedura di mediazione (art. 13 LTras);
- e. il tempo necessario per vagliare le raccomandazioni dell'IFPDT in vista della decisione sulla domanda di accesso;
- f. la procedura di emanazione della decisione (art. 15 LTras).

4. Sezione 4: Rinuncia alla riscossione di emolumenti o riduzione degli stessi

11. Interesse pubblico preponderante

¹È possibile rinunciare in tutto o in parte alla riscossione degli emolumenti, se l'accesso a documenti ufficiali è motivato da un interesse pubblico *preponderante* (art. 3 cpv. 2 lett. a OgeEm).

²L'interesse pubblico all'accesso gratuito a documenti ufficiali è *preponderante* rispetto all'interesse pubblico ad una gestione efficace e razionale in particolare quando la pubblicazione:

- a. risponde a un particolare bisogno di informazione da parte del pubblico, in particolare in seguito a nuovi eventi;
- b. serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica; oppure
- c. riveste importanza vitale per il pubblico.

12. Riduzione degli emolumenti per gli operatori dei media

¹Gli emolumenti sono di regola ridotti di almeno il 50 per cento nel caso di domande presentate da operatori dei media.¹

²È fatto salvo il numero 11.

13. Rifiuto di concedere l'accesso o concessione di un accesso parziale

L'autorità può condonare o ridurre gli emolumenti se rifiuta l'accesso o lo accorda solo parzialmente (art. 15 cpv. 3 OTras).

14. Domande di accesso identiche successive

Nel caso di una domanda di accesso a documenti già resi pubblici, gli emolumenti sono riscossi solo per il dispendio che è stato necessario per trattare la domanda successiva.

15. Disposizione transitoria e finale

¹Le presenti raccomandazioni si applicano alle domande di accesso presentate dopo l'entrata in vigore delle raccomandazioni.

²Le presenti raccomandazioni entrano in vigore il 22 novembre 2013.

22 novembre 2013

In nome della Conferenza dei segretari generali:

La Cancelleria della Confederazione, Corina Casanova

¹ Versione giusta la decisione della CSG del 31 gennaio 2014